

Procedura di Equipollenza per i titolari di protezione internazionale in Italia

Il Ministero per gli Affari Esteri non è competente per le procedure di equipollenza di titoli di studio stranieri.

La parte che il Ministero può svolgere nell'ambito di queste procedure è limitata al rilascio delle dichiarazioni di valore dei titoli stranieri, che spetta alle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane competenti territorialmente. Le dichiarazioni di valore sono documenti di natura informativa che descrivono il valore di un titolo estero nel Paese di origine. Secondo la normativa vigente, queste sono rilasciate per titoli di scuola secondaria o della formazione superiore.

L'Ufficio – Affari Esteri, in particolare, può assistere i titolari di protezione internazionale nella richiesta di dichiarazioni di valore dei propri titoli stranieri, facendo da tramite tra loro e le Rappresentanze diplomatico-consolari nei Paesi d'origine, in quanto i titolari di protezione internazionale sono impossibilitati dal loro status a recarsi nei Paesi d'origine e rivolgersi alle autorità di questi Paesi. Le informazioni su questa procedura sono disponibili qui:

https://www.esteri.it/it/diplomazia-culturale-e-diplomazia-scientifica/cultura/universita/riconoscimento_titoli_studio/dichiarazionevalorerifugiati/

La dichiarazione di valore può essere rilasciata solo in presenza del titolo originale.

Per facilitare la valutazione del percorso formativo dei rifugiati nel caso in cui la documentazione originale non sia disponibile, esiste uno strumento del Consiglio d'Europa chiamato EQPR (Passaporto Europeo delle Qualifiche dei Rifugiati):

<https://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications>